



# COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

## ORDINANZA

**N. 21 DEL 28/06/2019**

### OGGETTO:

**DIVIETO DI VENDITA BEVANDE DA ASPORTO IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI LEVA IN DATA 29 E 30 GIUGNO 2019**

### *IL SINDACO*

CONSIDERATO che in data **29 e 30 giugno 2019** presso il Comune di Agliano Terme dalle ore 20.00 alle ore 01.00 verrà organizzata dal Comitato Leva 2001 in collaborazione con la locale Pro Loco Agliano Terme San Giacomo Maggiore la “**Festa di Leva Agliano-Montegrosso 2001**” e che durante lo svolgimento dei festeggiamenti è necessario adottare misure atte a mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica;

Ritenuto necessario a tutela della pubblica incolumità evitare che l'area di Piazza Roma dove si svolge l'evento venga riempita di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori in vetro e lattine che possano trasformarsi in oggetti pericolosi a causa del loro abbandono sconsiderato da parte degli avventori;

RITENUTO di contemperare tale esigenza con l'interesse pubblico alla libera circolazione di beni e alla fruizione di bevande da parte di tutti i cittadini, oltre che salvaguardare l'interesse economico degli esercenti;

ATTESA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle sopra descritte esigenze di pubblico interesse, salute e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie e bicchieri di vetro e lattine;
- il divieto di detenere o portare con sé nelle aree interessate, contenitori in vetro e lattine;

VISTE le recenti Circolari della Prefettura di ASTI n° 180702/Area I del 03707/2017, del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 e del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n° 0011464 del 19.06.2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO il Decreto Legge 23 maggio 2008, n° 92, coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008, n° 125, recante: “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n° 14, convertito in Legge 18 aprile 2017, n° 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città";

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 e s.m.i. – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

## **ORDINA**

Ai Negozi di vicinato, ai Pubblici Esercizi nonché alla Pro Loco sia fatto divieto assoluto di:

- Somministrare e vendere qualunque bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro e lattine consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri, bottiglie di plastica o di carta a partire **dalle ore 17.00 di sabato 29 giugno alle ore 3.00 del giorno lunedì 01 luglio 2019 in modo continuativo;**

-È vietato detenere e portare, nelle aree interessate dalle manifestazioni, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l'intento di distribuirle agli astanti, anche se a titolo gratuito.

Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

## **Manda**

La presente Ordinanza a notificarsi a termini di legge;

Copia della presente Ordinanza sarà contestualmente trasmessa al Comando Carabinieri di Agliano Terme ed al Comando dei Vigili dell'Unione Collinare Val Tiglione e dintorni.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

**IL SINDACO**  
**BIGLIA Ing. Marco**  
Firmato digitalmente